

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1. PREMESSA

La ID Logistics Italy S.r.l. e la ID Logistics Retail Italia S.r.l., in attuazione dell'impegno verso la legalità, riconoscendone l'alta funzione sociale, intendono rispettare la vigente normativa in materia di segnalazioni (whistleblowing), da un lato incentivando le segnalazioni e, dall'altro, tutelando la persona segnalante. La segnalazione, infatti, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui la persona segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di violazioni ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di ID Logistics Italy S.r.l. o di ID Logistics Retail Italia S.r.l.

2. DEFINIZIONI

Con l'espressione "**A.N.A.C.**" si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Con l'espressione "**dare seguito**" si intende l'azione intrapresa dal Responsabile delle Segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Con l'espressione "**persona coinvolta**" si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Con l'espressione "**persona segnalante**" (**Whistleblower**) si intende la persona fisica che effettua la segnalazione sulla violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, della ID Logistics Italy S.r.l. o di ID Logistics Retail Italia S.r.l., di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Con l'espressione "**riscontro**" si intende la comunicazione resa del Responsabile delle Segnalazioni alla persona segnalante, riguardante le informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Con l'espressione "**segnalazione**" o "**segnalare**" (**Whistleblowing**) si intende la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni. Attraverso la segnalazione la persona segnalante fornisce informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse, o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella ID Logistics Italy S.r.l. o nella o di ID Logistics Retail Italia S.r.l. ivi inclusi gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

3. RIFERIMENTI

- Direttiva EU 1937/2019, riguardante "*La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*".

- D. Lgs. 24/2023 il quale ha dato attuazione in Italia alla Direttiva UE 2019/1937.- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ("Linee Guida ANAC").

- Guida Operativa di Confindustria per gli enti privati - Nuova disciplina "whistleblowing" - ottobre 2023 ("Guida Operativa di Confindustria").

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("Modello").

- D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa da reato degli enti.

4. SCOPO E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Questa Procedura definisce i c.d. canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi e l'elaborazione delle segnalazioni di possibili violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della ID Logistics Italy S.r.l. o della ID Logistics Retail Italia S.r.l., in conformità al D. Lgs. 24/2023 e alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC e nella Guida Operativa di Confindustria.

In particolare, scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

Inoltre, le segnalazioni effettuate secondo le modalità previste nella presente Procedura beneficiano delle tutele ivi previste; diversamente la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria.

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "**Modello**") adottato da ID Logistics Italy S.r.l. e ID Logistics Retail Italia S.r.l. in conformità al D. Lgs. 231/2001 e si applica, pertanto, anche alle condotte illecite rilevanti ai sensi del citato decreto e alle violazioni delle disposizioni del Modello stesso.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione contiene informazioni su azioni, comportamenti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della ID Logistics Italy S.r.l. o della ID Logistics Retail Italia S.r.l. e che possono consistere in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla ID Logistics Italy S.r.l. e dalla ID Logistics Retail Italia S.r.l.;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi a determinati settori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (frode, corruzione, altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione) o riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione (es. pratiche abusive).

Le informazioni oggetto della segnalazione ricomprendono anche i fondati sospetti, riguardanti le suddette violazioni.

Non devono essere oggetto di segnalazione lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento all'Ufficio Risorse Umane con le modalità stabilite.

Per le segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico, si rimanda a quanto ivi previsto.

6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- oggetto, ovvero una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione con indicazione, ove conosciute, delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti segnalati;
- soggetto segnalato o altri soggetti coinvolti, ovvero qualsiasi elemento che consenta di identificare agevolmente il presunto autore del comportamento o di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- ogni eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione utile a riscontro della sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti segnalati, a tutela delle persone coinvolte.

7. PERSONE CHE POSSONO FARE LA SEGNALAZIONE

Possono fare la segnalazione:

- coloro che prestano la propria opera per la ID Logistics Italy S.r.l. o per la ID Logistics Retail Italia S.r.l. quali, ad esempio, i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i lavoratori o i collaboratori di appaltatori o fornitori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti.
- I soci.
- Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Oltre che in costanza del rapporto giuridico che le legittima, le segnalazioni possono essere fatte:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali (ad esempio, candidato ad un processo di selezione);
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (es. personale in pensione).

8. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

La ID Logistics Italy S.r.l. e la ID Logistics Retail Italia S.r.l. mettono a disposizione della persona segnalante una piattaforma informatica, accessibile attraverso la rete Internet al seguente indirizzo: <https://idlogistics-ethics.signalement.net>.

La piattaforma garantisce assoluta riservatezza e crittografia dei dati della persona segnalante, della persona coinvolta e della segnalazione, in quanto accessibili esclusivamente da coloro che sono legittimati a riceverli.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale, quest'ultime su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole, con il proprio Responsabile di Funzione o il Responsabile Risorse Umane, i quali riporteranno la segnalazione al Responsabile delle Segnalazioni.

Il Segnalante, attraverso gli strumenti sopra indicati, ha la possibilità di rimanere anonimo o di chiedere che la propria identità rimanga riservata potendo beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023. Per la disciplina delle segnalazioni anonime, si rimanda a quanto previsto al cap. 6.

9. RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI

Tutte le segnalazioni pervengono al Responsabile delle Segnalazioni cui è affidata la gestione del canale di segnalazione. La funzione di Responsabile delle Segnalazioni è affidata ad un organismo collegiale composto dal Responsabile della Compliance del Gruppo ed al Direttore Legale del Gruppo di ID Logistics debitamente formati e dotati delle necessarie competenze di gestione delle segnalazioni.

Nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa ad un soggetto non competente a riceverla, la stessa dovrà essere inoltrata immediatamente – e comunque entro sette giorni – al Responsabile delle Segnalazioni attraverso i canali implementati dalla Società, senza trattenerne copia e dandone notizia alla persona Segnalante.

10. COMPITI DEL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI

Spetta al Responsabile delle Segnalazioni:

- a) raccogliere le segnalazioni e rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni avviando e conducendo, previa valutazione sull'ammissibilità della segnalazione, l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la fondatezza degli stessi¹
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) definire i contenuti ed assicurarsi, con la collaborazione ed il supporto delle funzioni aziendali, che siano messe a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, rientrano tra coloro i quali possono fare segnalazioni. Tali informazioni sono pubblicate anche in una sezione dedicata del sito <https://www.id-logistics.com/it>.

¹ Ai fini della valutazione di ammissibilità, il Responsabile della Segnalazione dovrà verificare che la segnalazione sia stata effettuata da un soggetto legittimato ai sensi del cap. 7, che l'oggetto della segnalazione rientri in una delle fattispecie di cui al cap. 5 e che la stessa contenga dati e informazioni tali da consentirne una comprensione e un'analisi secondo quanto previsto dal cap. 6. Le segnalazioni considerate inammissibili saranno archiviate.

Qualora la Segnalazione riguardasse la commissione di un illecito rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o una violazione del Modello 231 della ID Logistics Italy S.r.l. o della ID Logistics Retail Italia S.r.l., il Responsabile della Segnalazione dovrà darne immediata informativa all'Organismo di Vigilanza ("OdV") della società cui la segnalazione si riferisce, ai fini delle valutazioni di competenza. In ogni caso, il Responsabile Whistleblowing dovrà tenere aggiornato l'OdV in merito allo sviluppo delle indagini e all'esito delle stesse.

11. FACILITATORE

La persona segnalante può farsi assistere da un "facilitatore" ovvero una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui identità deve essere mantenuta riservata (infra, cap. 13).

12. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Oltre all'attività di ricezione, coerentemente con le previsioni normative e con il proprio modello organizzativo, la ID Logistics Italy S.r.l. e la ID Logistics Retail Italia S.r.l. hanno ritenuto di attribuire al Responsabile delle Segnalazioni anche le attività di esame e valutazione delle segnalazioni.

La fase istruttoria si sostanzia nell'esecuzione di controlli mirati sulle segnalazioni, che consentono di individuare, analizzare e valutare gli elementi che confermano l'attendibilità dei fatti segnalati, garantendo:

- il pieno rispetto dei requisiti di riservatezza della persona segnalante e della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione;
- che la verifica sia condotta in modo diligente, equo e imparziale.

Il Responsabile della Segnalazione, ove necessario, può avvalersi della collaborazione e il supporto delle funzioni aziendali e/o di terze parti, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza della persona segnalante e degli altri soggetti tutelati.

Nell'istruttoria, il Responsabile delle Segnalazioni potrà altresì richiedere informazioni e chiarimenti al segnalante, disporre l'audizione di terzi soggetto in grado di fornire elementi utili alle indagini, nonché acquisire ulteriore documentazione.

La fase di indagine può concludersi con:

- esito negativo qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, nel qual caso la segnalazione viene archiviata motivandone le ragioni per iscritto;

- esito positivo: in tal caso il Responsabile delle Segnalazioni trasmetterà l'esito dell'indagine agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

In ogni caso sarà fornito riscontro alla persona segnalante da rendersi nel termine di tre mesi.

Il riscontro può consistere nella comunicazione di archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Detto riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le

attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria, fermo restando il diritto del segnalante di essere informato sull'esito finale della segnalazione.

13. FORME DI TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Viene garantita la massima riservatezza sull'identità della persona segnalante, del soggetto segnalato e dei soggetti altrimenti indicati nella segnalazione (soggetti coinvolti), nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche al fine di garantire che la persona segnalante non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione e/o discriminazione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati a terzi non coinvolti nel processo di gestione della segnalazione.

Ad eccezione dei casi in cui sia ipotizzabile una responsabilità della persona segnalante, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il suo esplicito consenso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce grave violazione della presente Procedura e dà luogo all'applicazione di adeguate misure sanzionatorie, che per il personale dipendente sono illustrate nel Codice Disciplinare adottato dalla Società.

Nei confronti della persona segnalante che effettua una segnalazione ai sensi della presente Procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La persona segnalante che ritenga di aver subito una condotta ritorsiva a seguito di una segnalazione fatta può comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") qualsiasi forma di ritorsione che ritenga di aver subito. Gli atti compiuti in violazione del divieto di ritorsione di cui sopra sono nulli.

Estensione della protezione

Le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023, si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

14. RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA SEGNALANTE

La presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare della persona segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate in mala fede, al solo scopo di danneggiare la persona coinvolta o altri soggetti, diffamatorie

o calunniose e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Procedura.

15. COORDINAMENTO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, ID Logistics Italy S.r.l. e ID Logistics Retail Italia S.r.l. hanno nominato un Organismo di Vigilanza ("**OdV**") con il compito di vigilare sull'efficace attuazione dei rispettivi Modelli e di curarne gli aggiornamenti.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza delle società di svolgere i propri compiti, lo stesso deve essere informato delle segnalazioni presentate attraverso i canali interni, in forma scritta o orale:

- immediatamente e, comunque, entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di segnalazioni relative a violazioni del Modello o a reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- periodicamente, sull'attività di gestione delle segnalazioni, anche se non rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di verificare il funzionamento del sistema di segnalazione whistleblowing.

L'informativa all'Organismo di Vigilanza può essere trasmessa anche via e-mail e deve essere effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza (quindi, senza rivelare l'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte o citate nella segnalazione).

L'Organismo di Vigilanza, valutata la segnalazione, qualora ritenga che la stessa possa configurare un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si coordinerà con il Responsabile della Segnalazione, partecipando alle indagini o seguendone l'evoluzione. Ove ritenuto opportuno e previo confronto con il Responsabile della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza potrà anche affidare l'indagine interna a consulenti esterni specializzati, utilizzando il proprio budget.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, essere mantenuto aggiornato sull'andamento dell'indagine e sul relativo esito e può suggerire eventuali approfondimenti da effettuare o azioni di miglioramento da intraprendere, nonché richiedere l'aggiornamento del Modello, se ritenuto necessario.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D. Lgs. 24/2023.

16. SEGNALAZIONE ESTERNA

Per le segnalazioni riguardanti violazioni del diritto dell'UE, il segnalante ha la possibilità di effettuare la segnalazione anche attraverso il canale esterno attivato da ANAC, nel caso in cui abbia:

- già effettuato una segnalazione interna ai sensi del precedente Paragrafo 8 che non ha avuto seguito entro i termini stabiliti nella presente Procedura; oppure
- ragionevoli motivi per ritenere che, se facesse una segnalazione interna, questa non avrebbe un seguito efficace o che la stessa segnalazione potrebbe comportare il rischio di ritorsioni; oppure
- ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;

Anche la segnalazione esterna all'ANAC è considerata una segnalazione protetta. La segnalazione può avvenire in forma scritta o in forma orale, attraverso il canale implementato dall'ANAC e reperibile all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it>. ANAC garantirà la massima riservatezza

dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e di quella altrimenti menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

17. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 24/2023, è tutelato anche quando effettua una c.d. "divulgazione pubblica" delle informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ex art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. 24/2023).

La tutela del Segnalante che effettua una divulgazione pubblica è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma **non è stato dato riscontro** nei termini previsti;

il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente** o palese per il pubblico interesse;

il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni** o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

18. ARCHIVIAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Quando la segnalazione avviene in un incontro di persona, il Responsabile delle Segnalazioni, con il consenso della persona segnalante, documenta l'incontro tramite registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o tramite verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, correggere e confermare il verbale della riunione con la propria firma.

17. DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione alle autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che non sono manifestamente rilevanti per il trattamento di un rapporto specifico non saranno raccolti o, se accidentalmente raccolti, saranno cancellati senza indebito ritardo.

Titolari del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il processo di segnalazione, disciplinato nella presente Procedura, sono la ID Logistics Italy S.r.l. e la ID Logistics Retail Italia S.r.l.

Il Titolare tratta i dati personali contenuti nella segnalazione per le finalità individuate dalla presente Procedura, tramite i soggetti deputati ed autorizzati, nei limiti delle prescrizioni normative, vale a dire, per la raccolta, gestione e analisi delle segnalazioni pervenute.

Per il perseguimento delle finalità indicate, i dati personali eventualmente contenuti nelle segnalazioni saranno raccolti, trattati e gestiti dal Responsabile delle Segnalazioni quale funzione responsabile della presente Procedura, nonché dagli eventuali soggetti che concorrono alla corretta esecuzione della stessa, autorizzati al trattamento o nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR. Detti soggetti saranno appositamente individuati dal Titolare che provvederà altresì a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento, tramite comunicazione di specifica informativa privacy, e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità. Il Titolare potrà inoltre comunicare, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento, i dati personali raccolti a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità competenti. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- società/enti/associazioni che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc., che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 GDPR.

La persona segnalante, il segnalato e gli altri soggetti tutelati coinvolti nella segnalazione e nel relativo procedimento (c.d. "Interessati"), hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza andrà presentata contattando il Titolare al seguente indirizzo dpoitaly@id-logistics.com.

18. STORICO DEL DOCUMENTO

Revisione 1.0 – Emesso il 30 ottobre 2024

Verificato e approvato dal Consiglio di Amministrazione della ID Logistics Italy S.r.l. e della ID Logistics Retail Italia S.r.l.